



di annualità di contributo liquidate dallo Stato a favore del detto Istituto.

Lo sconto di tali annualità fu effettuato al tasso del 5.50% nell'interesse che l'Ente cedente effettuasse, con il ricavo dell'operazione, mutui alle famiglie numerose, ai sensi della legge 29 giugno 1940, n. 877, abbinando i mutui stessi alla speciale polizza di assicurazione a premio unico, da emettersi dall'I.N.A., giusta l'art. 5 della suddetta legge, che prevedeva altresì un contributo dello Stato, sia sull'importo mutuatato, sia sul premio unico anzidetto. Nel caso di mancata stipulazione di tali polizze, entro tre anni dalla data del contratto di cessione, il tasso di sconto del 5.50% avrebbe dovuto essere elevato al 6%, e, conseguentemente, l'Istituto cedente avrebbe dovuto provvedere, allo scadere del triennio, al versamento all'I.N.A. della differenza fra i due tassi di interesse, rispondendo con tutti i propri beni e attività.

Poiché è risultato che le polizze di assicurazione in parola, non sono state stipulate, l'Istituto Federale di credito Agrario per la Toscana è stato invitato a corrispondere la differenza suddetta, ascendente a lire 45.977, 24.

A seguito di tale richiesta l'Istituto Federale ha fatto presente che, pur essendo stato suo intendimento di dare pratica e consistente applicazione ai fatti di cui sopra, tuttavia ciò non è stato possibile per il precipitare degli eventi bellici e per il mutato clima politico in ordine alle finalità della legge per la tutela del patrimonio delle famiglie numerose, il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, in fatti, non ha più provveduto agli stanziamenti dei contributi pre-